



COMUNE DI NURALLAO
Provincia di Cagliari
Ufficio del Sindaco

08030 ó NURALLAO (Nu) Tel. 0782/815004 ó 815278 Fax ó 0782/815328 ó P.I. 00616910915

ORDINANZA n. 07 del 31.05.2016

Oggetto: Misure di Prevenzione antincendio nel territorio comunale.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi, ad evitare il proliferare di parassiti vari, a rendere più agevole il transito di persone, animali e cose;

ACCERTATO che in aree private, cortili di private abitazioni, terreni incolti o boscati e aree non edificate, site nel centro urbano e nella immediata periferia del paese la presenza di stoppie, fieno ed erbacce, possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio;

CONSIDERATO altresì che da tali situazioni in atto derivano pregiudizio per l'igiene, per la salute pubblica, per il decoro del paese e per la salvaguardia dell'ambiente;

RITENUTO di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tale situazione;

VISTA la Legge n° 353 del 21 novembre 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO l'art.7) 1-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e succ. mod. e integrazioni in tema di sanzioni amministrative;

VISTO l'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3;

VISTA la Delibera della G.R. n. 14/11 del 8/04/2015 e il relativo allegato;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

VIETA

nel periodo dal 1 giugno al 15 ottobre in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo":

a) di accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di utilizzazioni boschive;

b) di smaltire braci;

e) di gettare dai veicoli o abbandonare sul terreno qualunque materiale che possa innescare o propagare il fuoco;

d) di fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi e materiale infiammabile.

Deroghe specifiche sono previste negli art. 7, 9, 10 e 11 dell'Allegato alla Deliberazione G.R. n. 14/11 del 08.04.2015;

ORDINA

- 1) Che i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, li ripuliscano da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, in un area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) Che i proprietari ed i conduttori di terreni agricoli creino una fascia parafuoco (con le modalità di cui al comma 1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- 3) Ai proprietari o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
- 4) Ai proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate (indicate all'art. 5 della deliberazione G.R. 14/11/2015), di realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
- 5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1 della deliberazione G.R. 14/11/2015, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- 6) Altresì i detentori a qualsiasi titolo di cortili privati, aree urbane non costruite e cortili di abitazioni sfitte, soprattutto di quelli in presenza di animali di bassa corte, provvedano ad operare una razionale e costante pulizia dei luoghi e allontanare ogni rifiuto infiammabile o che ingeneri il proliferare dei parassiti nocivi alla salute umana.
- 7) i proprietari o gestori di rifornitori, depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili devono *realizzare*, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.
- 8) I proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario o ferroviario, devono provvedere al taglio del fieno, cespugli e sterpi, lungo la viabilità di propria competenza e nelle aree di pertinenza per una fascia avente larghezza non inferiore a 3 metri.
- 9) I gestori di elettrodotti e cabine elettriche, devono adempiere con modalità e tempi previsti dall'art. 15 della Deliberazione G.R. 14/11/2015.
- 10) Altresì i proprietari o gestori a qualsiasi titolo di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, alberghi, ristoranti e agriturismi, sono tenuti ad ottemperare alle norme previste negli artt. 18 e seguenti della deliberazione G.R. 14/11/2015.

COMUNICA

Che la pratica di abbruciamento delle stoppie, e di residui colturali è consentita ai proprietari ed ai conduttori di terreni sotto la propria responsabilità penale e civile secondo le seguenti prescrizioni:

È al di fuori del periodo di elevato rischio di incendio boschivo;

È nei 15 giorni precedenti lo stato di elevato rischio di incendio boschivo previa formale comunicazione alla stazione forestale competente per territorio;

È nel periodo tra il 1° giugno e il 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, previa autorizzazione scritta del servizio territoriale ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio.

È negli stessi terreni e per le stesse operazioni l'uso autorizzato del fuoco deve avvenire con



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

L'applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni riportate negli art. 10 e 11 dell'allegato alla Delibera di G.R n. 14/11/2015, alla quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento sulla materia trattata.

È che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma dell'articolo 10 della L. n. 353/2000, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Sindaco vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R.n. 1199/71).

Nurallao 31/05/2016

Il Sindaco
Dessì Giovanni